

R.G.V.G. N. 2081 / 2019

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE**

SEZIONE II CIVILE

Il Giudice Designato,
nel procedimento rubricato al numero di ruolo in epigrafe indicato, promosso ex Legge n. 3/2012 da **STEFANO COPPOLA** (C.F. CPPSFN76H19L682M) e **MARIA MONTEVERGINE FRASCOGNA** (C.F. FRSMMN82E58B963S) entrambi residenti a Venegono Inferiore (VA), via D. Chiesa 11/5, rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Putorti,
ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**ex art. 14 quinquies Legge n. 3/2012**

premesso che Stefano Coppola e Maria Montevergine Frascogna, coniugati in regime di comunione legale dei beni, hanno richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi e che è stato nominato il dott. Giorgio TIBILETTI;

che in data 17 giugno 2019 hanno depositato ricorso ai sensi dell'art. 14 ter Legge n. 3/2012 corredato da parte della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

che in data 7 agosto 2019 hanno depositato la documentazione integrativa richiesta dal Giudice designato con il provvedimento del 26 luglio 2019;

considerato che sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 9, co. 1 Legge n. 3/2012, tenuto conto che la residenza dei debitori è collocata nel circondario del Tribunale di Varese;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter Legge n. 3/2012 atteso che:

- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n. 3/2012;

- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai provvedimenti previsti dal predetto capo;

- risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14 ter, comma 3, Legge n. 3/2012;

- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

osservato che:

1) i debiti residui concernono principalmente un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della casa di abitazione, contratti di finanziamento, spese condominiali, imposte e tributi;

2) il passivo ammonta complessivamente ad € 397.651,30;

3) l'attivo patrimoniale, di cui si chiede la liquidazione, risulta così composto:

- Diritto di proprietà sull'immobile sito in Venegono Inferiore (VA), via D. Chiesa 11/5, individuato al Catasto Terreni di detto Comune come segue: fg. 7, part. 4701 subb. 6 e 13 (categoria, rispettivamente, A/2 e C/6);

- diritto di proprietà sugli arredi presenti presso l'immobile di residenza sopra citato (ad esclusione dei beni impignorabili);



- diritto di proprietà in capo al solo sig. Coppola sull'autovettura Opel Corsa, tg. CY201KS;

- diritto di proprietà in capo al solo sig. Coppola sull'autovettura Saab 93, tg. EA593NT;

4) il reddito da lavoro dipendente è pari complessivamente ad €3.231,00 mensili (di cui €2.430,00 riferibili alla sig.ra Frascogna ed €801,00 percepiti dal sig. Coppola a titolo di Naspi), è ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze personali nei limiti di quanto occorra al mantenimento e ne è richiesta l'esclusione dalla liquidazione ex art. 14 ter, VI comma, lett. b);

rilevato che, allo stato, non sono emersi atti compiuti dai debitori in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

considerato che, in questa fase, non deve esprimersi giudizio alcuno sulla diligenza del debitore nell'assunzione volontaria delle proprie obbligazioni ciò che potrà al più rilevare in fase di eventuale richiesta di esdebitazione;

visto l'elenco allegato all'istanza, riguardante le somme necessarie per il sostentamento proprio, vista la documentazione prodotta, visto l'art. 545 c.p.c., il limite dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b), concernente i redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere individuato nella somma di €2.585,00 mensili;

rilevato che l'art. 15, comma 8, Legge n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di O.C.C. già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina come liquidatore del medesimo professionista nominato O.C.C., anche al fine del contenimento dei costi della procedura;

evidenziato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, e in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello dell'individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107, comma 6, L.F., e, quindi, il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Giorgio TIBILETTI;

dispone che durante la procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento, del ricorso e della relazione dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Varese;

evidenzia che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

avvisa che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. del c.p.c. (art. 10, comma 6 come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 1, L. 3/2012) e, pertanto, avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante il ricorso al Tribunale;

ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora i debitori ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

fissa il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori nella misura di € 2.585,00 mensili;



Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente,
all'O.C.C. ed al liquidatore.
Varese, 15.10.2019

Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Cattaneo

